

N. R.G. 25/1996 A.S.



N. 64/18 RG Fall  
Sent. n. 71/18  
Rep. 2018/18  
Mod. 2/A/SF da 01

## IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Adriana Puglisi	Presidente
Dott. Lucia De Bernardin	Giudice
Dott. Lidia Greco	Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

ai sensi degli artt.69 e ss. del D.Lgs. 8/7/1999 n. 270 e dell'art. 8, terzo comma, del D.L. n. 70/2011, conv. nella L. n. 106/2011 nel procedimento iscritto al n. 25/1996 R.G. a.s.

### NEI CONFRONTI DI

**SO.CO.MAR. S.P.A. in Amministrazione Straordinaria**, in persona dei Commissari liquidatori dott. Diego Montanari, dott.ssa Carmen Regina Silvestri e avv.to Sebastiano Leonardi rappresentati e difesi dagli avv.ti Umberto Ilardo e Enrico Macri;

e

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, in persona del Ministro *pro tempore*;

e

**GIUSEPPE COSTANZO** (C.F.:CSTGPP46T03C351H), n.q. di liquidatore della **ZEUTRON S.P.A.** in liquidazione, facente parte del gruppo della F.lli Costanzo s.p.a.,



nonché controllante di quest'ultima, con sede legale in Misterbianco (CT), C.so Marx n. 19 – P.I. 00578590879, rapp.to e difeso dall'avv. Prof. Giovanni Liguori, unitamente e disgiuntamente all'avv. Mario Scammacca, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Catania nella via Caronda n. 75

e

**Salvatore NICOLSI**, n.q. di curatore speciale della società in a.s., giusto provvedimento del Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania del 26/07/2017.

\*\*\*

*1. Lo svolgimento del procedimento*

In data 2 marzo 1996 il Tribunale di Catania dichiarava lo stato di insolvenza della Società Fratelli Costanzo s.p.a. ai sensi del d.l. 26/1979 convertito in l. 95/1979.

Successivamente, con decreto del 26.03.1996, l'allora Ministro dell'Industria disponeva l'apertura delle procedure di Amministrazione Straordinaria, in seguito disposta anche per le società del gruppo Fratelli Costanzo: Aisa s.r.l., Carifer s.c.r.l., Cogesa s.p.a., Ediltekna s.r.l., Filmaz s.p.a., Fin.it s.p.a., Pat 2 s.r.l., Proter s.r.l., Scelf s.c.r.l., Scia s.r.l., Socomar s.p.a., Telejonica s.r.l., 3A s.p.a., Zeutron s.p.a. in liquidazione.

Ai sensi dell'art. 8 della l. 70/2011 si determinava l'emissione del bando per la presentazione di proposte di concordato.

Assuntore Costanzo s.r.l. (società veicolo di F.E.D. s.p.a.) ha così presentato 15 proposte di concordato ai sensi dell'art. 214 l. fall, cui facevano seguito successive integrazioni, fino alla formulazione della proposta definitiva del 9 settembre 2015 - in relazione alla quale i Commissari esprimevano parere favorevole - pubblicata presso il Registro delle Imprese in data 10.10.2015 e in G.U. in data 31.10.2015.



Con decreto depositato in data 19 luglio 2016, il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile la proposta di concordato e contestualmente disponeva la conversione in fallimento ai sensi del d.lgs. n. 270/1999 di tutte le procedure del gruppo.

Avverso il predetto provvedimento veniva promosso reclamo da Assuntore Costanzo S.r.l. con socio unico e dalla società in amministrazione straordinaria, all'esito del quale la Corte di Appello di Catania, con decreto del 19 dicembre 2016, revocava il fallimento, confermando per il resto il provvedimento reso dal Tribunale.

Il decreto della Corte di Appello di Catania non veniva impugnato con ricorso in Cassazione.

Il Tribunale preso atto del decreto della Corte di Appello di revoca del fallimento, emetteva i provvedimenti conseguenti. Non seguiva alcuna impugnazione nei termini.

In data 21 settembre 2017, l'ing. Costanzo, nella qualità di liquidatore della Zeutron S.p.A. (facente parte del gruppo F.Ili Costanzo S.p.A. e controllante di quest'ultima) deducendo l'avvenuto decorso del termine ulteriore di sei mesi previsto dal citato art. 8, 3° co., lett. b), D.L. 70/2011, chiedeva al Tribunale di dichiarare la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria in oggetto, con ogni consequenziale statuizione.

All'udienza del 9 ottobre 2017, venivano convocati i Commissari dell'amministrazione straordinaria, il MISE e il Curatore speciale della società in amministrazione straordinaria, nonché l'Ing. Costanzo n.q. di liquidatore di Zeutron S.p.A.

Esaminata la memoria depositata dai Commissari della amministrazione straordinaria in data 10/10/2017 sullo stato della procedura e la nota del MISE pervenuta in Cancelleria il 9/10/2017, il Tribunale chiedeva chiarimenti sullo stato delle singole procedure rinviando all'uopo alla successiva udienza del 19 marzo 2018.



Alla udienza del 19 marzo 2018 i Commissari della società in amministrazione straordinaria depositavano memoria esplicativa sullo stato della procedura (i cui documenti allegati pervenivano con atto successivo depositato il 20 marzo 2018) e il MISE inoltrava propria nota al Tribunale.

## 2. La disciplina applicabile

Tanto premesso in sintesi sul corso del procedimento preliminare alla conversione, giova ricordare che la società in esame è stata sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. n. 26/1979 convertito in legge 3 aprile 1979, n.95 (cd. legge Prodi).

Il legislatore aveva previsto la sottrazione alla dichiarazione di fallimento e alla gestione della crisi di impresa da parte dell'organo giurisdizionale (cui veniva demandata solo la fase dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per la sottoposizione alla citata procedura), prevedendo l'intervento dell'autorità amministrativa (analogamente a quanto avviene nella liquidazione coatta amministrativa, alla cui disciplina la legge 95/1979 espressamente rinvia) per finalità descritte in dottrina di: "risanamento programmato", evidenziandosi come la procedura in commento costituisce: "*un insieme preordinato alla riorganizzazione delle strutture produttive dell'impresa, in vista di un risanamento*", solo subordinata essendo l'eventualità che questi fini non siano più realizzabili e si apra la fase liquidatoria destinata al soddisfacimento delle ragioni dei creditori (Cass. 27 dicembre 1996/11519), ovvero un "*istituto con finalità risanatoria*" (Cass. 18 novembre 1990/11445) e solo in via eventuale, cioè in caso di impossibilità di recupero del dissesto, con carattere liquidatorio (P. Milano, 27 ott. 1987, in D. Fall., 1988, II, 371; T. Roma 27 genn. 1987, in G. Com., 1988, II, 992; T. Napoli 26 sett. 1984, D. Fall., 1985, II, 285; Cass. 9 dic. 1982/6706) "*avente lo scopo di soddisfare i creditori, senza estinguere l'impresa*" (Cass. 22 maggio 1987/195).



Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 270/1999 (c.d. legge Prodi *bis*) che ha introdotto una nuova disciplina della amministrazione straordinaria, una norma transitoria è stata inserita nell'art. 106 avente ad oggetto le procedure di amministrazione straordinaria in corso (ovvero quelle per cui alla data di entrata in vigore del decreto è stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa, ancorché non sia stato ancora emesso il decreto che dispone l'amministrazione straordinaria, come prescritto dal comma 2, dell'art. 106 cit.) che: *"continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti"*, salvo quanto previsto nel comma 3 del medesimo articolo, con il quale è stata sancita espressamente l'applicazione degli articoli 46, comma 3, 77 e 78 del d.lgs. n. 270/1999.

Giova ricordare che la novella legislativa di cui al d.lgs. n. 270/1999 che ha introdotto una nuova disciplina della amministrazione straordinaria segue al riconoscimento di alcuni limiti e di particolari criticità riscontrate nella previgente amministrazione straordinaria della legge Prodi, e tra queste la relazione governativa di accompagnamento alla riforma evidenziava: *"L'incongruenza più grave consisteva, senza dubbio, nel rigido automatismo che caratterizzava l'accesso alla procedura: alla stregua della normativa in discorso, difatti, il possesso di determinati requisiti "dimensionati" (in punto di livello occupazione e di esposizione debitoria «qualificata») spalancava di per sé solo all'impresa insolvente (e a quelle del medesimo gruppo), la via dell'amministrazione straordinaria, sottraendole indeclinabilmente al fallimento"*, sicché in definitiva *"...la ricordata dinamica d'accesso si è rilevata penalizzante per questi ultimi (i creditori), in ragione dell'accumulo di nuove passività prededucibili correlate ai negativi esiti della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa"*.

Non di scarso rilievo, inoltre, si è rivelata la problematica compatibilità con le disposizioni e gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. L'apertura poi di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 (art. 88



secondo le tabelle del Trattato di Amsterdam), del trattato CE, ha indotto la giurisprudenza di legittimità ad interrogarsi sulla generale incompatibilità della intera disciplina della amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 95/1979 con l'ordinamento comunitario risolvendo in senso negativo il quesito e ritenendo che la corrispondenza con le regole comunitarie in materia di aiuti di stato dovesse essere valutata in concreto, di volta in volta (Cass. civ. 18915/2004; n. 2534/2005; Cass. civ. 21083/2005).

Successivamente, nel solco tracciato dal progressivo superamento del modello di amministrazione straordinaria disciplinato dalla legge n. 95/1979, l'art. 7 della legge n. 273/2002 ha disposto quanto segue: *“I commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a consegnare al competente ufficio del Ministero delle attività produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione sull'attività svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull'attività svolta presentati, il Ministero delle attività produttive determina il compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura. 3. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquidatore potrà essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali. Continua a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, la disciplina di gruppo di cui all'articolo 3 del*



*decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; continuano altresì ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli atti legalmente adottati nel corso della procedura. Il commissario liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario. 4. L'articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è abrogato”.*

Con la modifica normativa citata, il legislatore ha quindi determinato la cessazione dagli incarichi dei commissari straordinari e la nomina di commissari liquidatori, sottoposti alla vigilanza del Ministero delle attività produttive, in una ottica esclusiva di “*gestione liquidatoria*” da attuarsi secondo la disciplina della liquidazione coatta amministrativa.

Sebbene già l'art. 1 del d.l. n. 26/1979 prevedesse l'applicazione degli artt. 195 e ss. e 237 l. fall. per quanto non diversamente stabilito dal decreto legge medesimo, è chiaro che con la citata modifica normativa e la cessazione dei Commissari straordinari la procedura non si muove più nell'ottica originaria di risanamento (che viene definitivamente abbandonata), bensì nella sola prospettiva della liquidazione dell'attivo esistente.

Con il d.l. 70/2011 (convertito dalla legge n. 106/2011) il legislatore ha preso atto del persistente protrarsi delle procedure di amministrazione straordinaria aperte sotto il vigore del d.l. 26/1979 e ha fissato scansioni temporali e procedurali per ottenerne la chiusura, disponendo: “*Per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da molti anni si dispone quanto segue: a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari liquidatori nominati a norma dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n.296, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.95, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi*



*assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria; b) in caso di mancata individuazione dell'assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui alla lettera a), il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli da 69 a 77 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270"* (art.8 co. 3 del citato decreto).

Secondo quanto previsto dalla disposizione citata, esaurita la fase di ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori ovvero, sebbene non testualmente previsto, conclusasi con esito negativo la delibazione da parte del Tribunale di eventuali proposte concordatarie pervenute, il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli artt. da 69 a 77 d.lgs. n. 270/1999.

Come previsto espressamente nelle disposizioni richiamate (artt. 69 e 70 d.lgs. n. 270/1999) la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento può essere disposta anche d'ufficio, non essendo indispensabile l'iniziativa dei commissari sul punto.

Controversa è apparsa l'interpretazione della disposizione, laddove la Corte di appello di Catania, nel disporre la revoca del fallimento già dichiarato, ha ritenuto determinante il mancato rispetto da parte del Tribunale del termine di mesi sei dalla definizione negativa della procedura concordataria, censurando la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale contestualmente alla pronuncia di inammissibilità della proposta concordataria.

Una simile lettura della disposizione è stata definitivamente disattesa dalla Suprema Corte che con sentenza n.7971/2018 (seguita dalle successive sentenze nello stesso senso nn.7972/2018 e 7973/2018) ha escluso la necessaria attesa di sei mesi *"non prevista dal contenuto letterale della norma in questione (la quale si riferisce ai soli commissari*



*liquidatori stabilendo, in un'ottica acceleratoria e non dilatoria, un termine ultimo "entro" il quale gli stessi devono assumere l'iniziativa di richiedere la conversione)...*".

La statuita non obbligatorietà, sotto il profilo procedurale, del decorso di un termine semestrale per procedere alla conversione *ex officio*, comporta che una volta sentiti i commissari liquidatori ai sensi dell'art. 71 d.lgs. n. 270/1999 *"il Tribunale, sia in caso di mancata individuazione di un assuntore, sia in caso di negativa conclusione del procedimento di concordato, sia eventualmente anche in precedenza nel corso della procedura di concordato, può assumere d'ufficio l'iniziativa della conversione in tutti i casi in cui ne ravvisi i presupposti"* (Cassazione n.7971/2018 cit.).

La finalità acceleratoria di definizione delle procedure di cui alla legge n. 95/1979 sottesa all'art. 8, comma 3, d.l. n. 70/2011, giustifica la scelta legislativa di porre, in prima battuta, gli organi della procedura di amministrazione straordinaria innanzi alla possibilità dell'avvio a chiusura (ove ne sussistano i presupposti) ovvero di tentare la soluzione concordataria.

In difetto di tali presupposti, la conversione in fallimento determina il definitivo disancoramento della procedura dalle modalità liquidatorie sottoposte alla prevalente vigilanza dell'autorità amministrativa per assoggettarla ad un maggiore controllo dell'Autorità giudiziaria (Cfr. Cassazione 7971/2018 citata: *"La norma in questione costituisce perciò il veicolo per trasporre la disciplina della conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento prevista dal d.lgs. n. 270/1999 anche alle procedure in precedenza aperte, già poste in liquidazione, e attribuire così anche in tale ambito un più rilevante ruolo all'autorità giudiziaria"*).

In considerazione del persistente stato di liquidazione delle procedure di amministrazione straordinaria, aperte sotto il vigore della l. n. 95/79, a distanza di nove anni dall'entrata in vigore dell'art. 7 della legge n. 273/2002 che le aveva sottoposte



esclusivamente ad una gestione liquidatoria, il legislatore del 2011 ha, dunque, sancito per legge un'ipotesi di conversione in fallimento delle procedure di amministrazione straordinaria legata all'insussistenza di due presupposti: l'avvio delle operazioni di chiusura al momento di entrata in vigore della legge, ovvero la mancata individuazione di un assuntore all'esito della scansione temporale di cui all'articolo 8 in commento.

In una simile prospettiva si comprende perché: *“in caso di mancata individuazione dell'assuntore”* (art.8 cit.) la legge non lasci margine di valutazione in capo al commissario liquidatore circa le iniziative da intraprendere, sì come rivelato dall'impiego del tempo presente (*“il commissario liquidatore avvia”*).

Ritiene quindi il Collegio che il legislatore abbia sancito per legge un'ipotesi di *“inutile prosecuzione della procedura”* ai sensi degli artt. 69 e ss. d.lgs 270/1999, ossia quella di infruttuoso esito del procedimento volto alla ricerca e all'individuazione di un assuntore. Conclusione che appare condivisa anche dalla Corte di Cassazione secondo cui il rigetto dell'omologa della proposta concordataria consentiva al Tribunale di: *“constatare fin da subito l'impossibilità di un'utile prosecuzione della procedura ed assumere l'iniziativa d'ufficio ai sensi del D.L. n. 270 del 1999, art. 69”* (cfr. Cass. 7971/2018 §7.4 della motivazione).

Quanto precede, peraltro, può spiegarsi in considerazione del fatto che il concetto di *“inutilità della prosecuzione della procedura”* individuato dal legislatore del 1999 - così come indicato nella relazione illustrativa al d.lgs. 270/1999 (§4.7.1) - era stato mutuato dalla disciplina dell'amministrazione controllata (art. 192 l. fall.). In quel contesto il significato dell'inutilità era legato al venir meno della possibilità di recupero dell'equilibrio economico finanziario dell'imprenditore ovvero alla trasformazione della difficoltà transitoria dell'impresa in crisi irreversibile (cfr. sul punto: Cassazione civile sez. I 23 giugno 1988 n. 4278 o anche Cassazione civile sez. I 02 luglio 1988 n. 4407).



Il rinvio agli artt. 69 e ss. del d.lgs. n. 270/1999 va dunque inteso in termini di compatibilità con le peculiari caratteristiche dell'amministrazione straordinaria disciplinata dalla legge n. 95/1979, più volte modificata e integrata dal legislatore, talché sono estranee al d.l. 70/2011 le finalità conservative sancite dall'art. 1 del d.lgs. n. 270/1999, le sue modalità di attuazione attraverso la cessione dei complessi aziendali o la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa (art. 27) e i relativi riferimenti contenuti negli artt. 69 e 70 d.lgs. n. 270/1999 che distinguono tra conversione in corso e al termine della procedura. Tale distinzione si fonda, infatti, sulla concreta possibilità di realizzare la finalità conservativa perseguita dalla "nuova" amministrazione straordinaria, mentre – come si è ampiamente evidenziato – già da tempo le procedure di amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 95/1979 ancora in corso non sono in grado di realizzare la finalità di risanamento alle stesse in origine sottesa.

Da tanto discende che il superamento della scansione procedurale e temporale prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 70/2011 comporta quale proprio esito naturale la conversione in fallimento ai sensi degli artt. 69 e ss. d.lgs. n. 270/1999 delle procedure di amministrazione straordinaria non definite.

Nella specie, il procedimento volto all'individuazione dell'assuntore deve considerarsi negativamente concluso a seguito del rigetto del reclamo sul punto da parte della corte di appello in data 19/12/2016 con conseguente conversione in fallimento.

### 3. Le informazioni acquisite dai Commissari

Venendo ora all'esame dello stato della procedura di amministrazione straordinaria in questione, occorre in primo luogo fare riferimento ai dati già forniti dai Commissari liquidatori.

Dalla nota ministeriale U.0107823 del 16 marzo 2018 risulta che i commissari liquidatori hanno richiesto al Ministero l'abbandono di un terreno sito in località "Sa



Gracida” del Comune di Sarroch (Cagliari) ai sensi dell’art. 104 ter, ottavo comma, 1. fall. ottenendo l’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Da nota protocollo U. 0107824 del 16 marzo 2018, risultano, altresì, le seguenti circostanze:

- La società disponeva alla data del 30/06/2017 di un saldo attivo di euro 2.836.698,73, non più movimentato, fatta salva la maturazione di spese di tenuta conto e di eventuali interessi;
- La società in amministrazione straordinaria è titolare di crediti fiscali;
- è pendente un contenzioso attivo rappresentato da azioni revocatorie, nel complesso per un importo di € 662.259,35 e un contenzioso passivo non specificato.

Nella situazione descritta, i commissari liquidatori stanno procedendo all’avvio a chiusura anticipata ai sensi dell’art. 118, comma 1, numero 3, e comma 2 l. fall., come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. a) D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2015, n. 132.

In data 09.04.2018 i commissari liquidatori indirizzavano al Presidente della sezione una nota chiedendo un incontro volto ad “*illustrare lo stato dell’arte ed ogni dettaglio delle iniziative di avvio a chiusura assunte*” non deducendo circostanze rilevanti ai fini della procedura.

#### 4. In ordine alla “chiusura anticipata”

Alla luce delle considerazioni di cui al superiore paragrafo 2) la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria è compatibile con il disposto dell’art. 8, comma 3, d.l. 70/2011 solo quando le relative operazioni siano state avviate prima dell’apertura della procedura di selezione dell’assuntore.

La conversione in fallimento dell’amministrazione straordinaria non è, dunque, preclusa dall’avvio a chiusura iniziata successivamente ai tempi indicati nell’art. 8, comma 3, lett. a), del d.l. 70/2011 né tanto meno dalla richiesta di chiusura anticipata ai sensi dell’art.



118, comma 1, numero 3, e comma 2 l. fall., come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2015, n. 132, .

Come già argomentato l'art. 69 d.lgs. n. 270/1999 prevede in via generale che *“in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento”*.

L'art. 8, comma 3, d.l. 70/2011 nel perseguire la finalità acceleratoria della definizione delle procedure ha optato per la possibilità dell'avvio a chiusura ed - in mancanza - per la possibile soluzione concordataria, anch'essa idonea a costituire una modalità di chiusura della amministrazione straordinaria. Infine, in caso di insussistenza dei presupposti per gli esiti predetti, il legislatore ha optato per un richiamo verso la procedura di conversione in fallimento.

In sintesi, nella sequenza procedimentale descritta dall'art. 8 cit. soltanto l'avvio a chiusura che si ponga “a monte” della selezione del terzo assuntore di concordato esclude l'applicazione degli artt. 69 e ss. d.lgs. n. 270/1999. Diversamente, una volta esaurito l'iter procedimentale voluto dal legislatore, l'eventuale avvio a chiusura non costituisce causa ostativa della conversione in fallimento, sicché queste procedure pluriennali vengono instradate in un percorso predefinito di tipo liquidatorio sottoposto ad un maggior controllo dell'Autorità giudiziaria, quale è la procedura fallimentare.

*A fortiori*, il fallimento è l'unico esito possibile delle amministrazioni straordinarie di cui alla legge n. 95/1979 laddove risulti l'esistenza di attivo liquidabile nell'ambito della procedura.

Rientrano nell'attivo liquidabile eventuali liti attive pendenti in capo all'amministrazione straordinaria e l'abbandono di tali attività attraverso una chiusura



anticipata non risulta compatibile con le modalità di chiusura proprie della liquidazione coatta amministrativa e della amministrazione straordinaria in genere.

Ed invero, in primo luogo manca del tutto nella disciplina della liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 213 l. fall. un richiamo all'art. 118, comma 2, nel punto relativo alla chiusura anticipata in pendenza di liti attive.

Ad un simile silenzio del legislatore non può che darsi un significato pregnante di esclusione di tale modalità di chiusura nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa, sol si consideri che in materia di liquidazione coatta amministrativa bancaria è stata inserita espressamente una disposizione specifica sul punto (art. 92 TUB).

Si consideri altresì che l'art. 213 l. fall. disciplina specificamente gli adempimenti da porre in essere nell'ipotesi di riparto dell'attivo (che costituisce poi l'ipotesi di cui all'art. 118, comma 1, n. 3 per il quale può darsi luogo alla chiusura anticipata della procedura).

Infatti, l'ultimo comma dell'art. 213 l. fall. prevede: *“Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile”*. La disciplina in ordine alle modalità di chiusura della liquidazione coatta amministrativa risulta quindi – sotto questo profilo – autosufficiente e non necessita di attingere all'art. 118 l. fall.

Questione diversa è la possibilità di estendere le singole ipotesi di chiusura di cui all'art. 118, comma 1, l. fall. alla liquidazione coatta amministrativa, per quanto ivi non previsto, salva in ogni caso la disciplina di cui all'art. 213 l. fall. per l'ipotesi di riparto (fattispecie che viene in specifica rilevanza nel caso in esame).

Coerente con la ricostruzione prospettata è il richiamo contenuto nell'art. 6 d.l. n. 26/1979, conv. in legge n. 95/1979 ai soli casi previsti dai nn. 2 e 4 dell'art. 118 l. fall. (aggiunta disposta con d.l. 835/1986), che attiene per l'appunto ad ipotesi aggiuntive di



chiusura, ma non muta la disciplina applicabile alla ipotesi di riparto tra i creditori di cui all'art. 213 l. fall. del tutto autonoma.

A conclusioni dissimili non si perviene neanche guardando in modo più ampio alla nuova amministrazione straordinaria come disciplinata dal d.lgs. n. 270/1999, in cui le ipotesi di chiusura sono specificamente disciplinate dall'art. 74. Tra di esse non è contemplata la c.d. chiusura anticipata di cui all'art. 118, comma 2, l. fall. ed anzi, per l'ipotesi di sopravvenienza di attivo che consenta la riapertura della procedura, l'art. 77 d.lgs. n. 270/1999 esclude che possa darsi luogo ad una reviviscenza della amministrazione straordinaria se non *sub specie* di obbligatoria conversione in fallimento; articolo, quest'ultimo, richiamato per le amministrazioni di cui alla legge Prodi, già dall'art. 106, comma 3, d.lgs. 270/99.

Elementi diversi di ordine sistematico non si traggono infine dalla più recente disciplina del d.l. n. 347/2003 per le grandi imprese in stato di insolvenza, che per quanto non previsto non fa che rinviare al d.lgs. n. 270/1999 (art. 8 d.l. n. 347/2003).

Da ultimo, osta all'applicazione delle disposizioni in materia di chiusura anticipata nell'ambito delle procedure di cui in commento la constatazione che tanto nella legge fallimentare, quanto nel testo unico bancario la cd. chiusura anticipata è accompagnata da un'espressa previsione di legge in ordine al permanere della legittimazione processuale in capo al curatore ovvero ai commissari liquidatori (cfr. art. 118, comma 2, terzo periodo; art. 92, comma 8, TUB), legittimazione che – in difetto di un'espressa previsione di legge - viene meno per via della chiusura della procedura e della conseguente perdita di qualità di organo della stessa.

Sulla stessa linea, tenuto conto dell'assenza di disposizioni in ordine alle modalità di disciplina dell'operato dei commissari liquidatori, o al rapporto che questi dovrebbero mantenere con il Ministero vigilante e con il comitato di sorveglianza, il loro *modus operandi*



risulterebbe svincolato da forme di controllo esterno sia di carattere amministrativo che giurisdizionale e i creditori resterebbero privi di strumenti di tutela, sia in ordine alla definizione delle scelte strategiche volte alla ricostruzione dell'attivo, sia in ordine alla correttezza delle modalità di definizione ed esecuzione del riparto.

Le considerazioni che precedono precludono la possibilità di ritenere che quanto prospettato in ordine alla chiusura anticipata della amministrazione straordinaria in esame sia funzionale al raggiungimento dello scopo che si prefiggeva il legislatore con l'art. 8, comma 3, d.l. n. 70/2011.

##### 5. In conclusione

Preso atto dell'esaurimento con esito negativo della procedura prevista dalla legge per la selezione di terzi assuntori di concordato di cui all'art. 8, comma 3, d.l. n. 70/2011 ed , in ogni caso, della incompatibilità della chiusura anticipata avviata dai Commissari con la disciplina della amministrazione straordinaria,

tenuto conto che questo Tribunale è competente avendo dichiarato lo stato di insolvenza;

che non va fissata l'udienza di verifica dei crediti atteso che a mente dell'art. 71, 2° comma, del d.lgs. 270/1999 in caso di conversione della procedura amministrativa in fallimento, lo stato passivo prosegue innanzi al G.D. del fallimento se non esaurito al momento della conversione;

che nella procedura in questione considerato il tempo decorso dall'apertura della procedura amministrativa l'accertamento dello stato passivo è già esaurito;

che è opportuna la nomina di un Collegio di curatori che consentano la gestione unitaria delle procedure del Gruppo Costanzo, al fine di un proficuo controllo e limitazione dei costi;

ritenuto, dunque, che va disposta la conversione in fallimento



**P.Q.M.**

visti gli artt. 8 comma 3 del D.L. n.70 del 2011 e 69 e ss del D.Lgs. n. 270 del 1999;

DICHIARA il fallimento della **SO.CO.MAR. S.p.A. in amministrazione straordinaria** (C.F. e P.I.00405320581), con sede in Misterbianco, Corso Marx 19, (CT) n. R.E.A. CT-206134, in persona dei commissari liquidatori avv. Sebastiano Leonardi, dott.ssa Carmela Regina Silvestri e dott. Diego Montanari;

Delega alla procedura il Giudice Lidia Greco;

Nomina curatori l'avv.to Giacomo Giustolisi, l'avv.to Simone Melato ed il dott. Enrico Giucastro.

Ordina ai Commissari di depositare in Cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, documentazione che i curatori avranno cura di ritirare nei successivi dieci giorni, assumendone la custodia.

Dispone la comunicazione e l'affissione del presente decreto a norma dell'art.8 co.3 d.lgs.270/1999.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della sezione fallimentare, il 12.04.2018

**IL GIUDICE ESTENSORE**

dott.ssa Lidia Greco

**IL PRESIDENTE**

dott.ssa Adriana Puglisi

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011**

